

GUIDA PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI S.G.A.

La scuola e i suoi rischi

Dalla mappa dei rischi alle coperture giuste.

Ogni istituto ha già delle polizze. Quasi nessuno le ha mai lette tutte insieme. Questo documento spiega quali rischi corre davvero una scuola, che cosa le coperture in essere proteggono, che cosa lasciano scoperto e come si mette ordine — senza alcun costo a carico dell'istituto.

Perché serve guardare le polizze tutte insieme

Nella maggior parte delle scuole le coperture si sono stratificate negli anni. La polizza integrativa alunni viene rinnovata a ogni anno scolastico, la responsabilità patrimoniale del Dirigente arriva da un canale diverso, la tutela legale è dentro un pacchetto che nessuno rilegge dal giorno in cui è stato sottoscritto. Ogni singolo contratto, preso da solo, sembra in ordine.

I problemi nascono nello spazio fra un contratto e l'altro. Sono tre e si ripetono ovunque: scoperture, cioè rischi che nessuna polizza copre e che nessuno ha notato; doppioni, cioè garanzie pagate due volte in contratti diversi; e clausole critiche, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo che si scoprono solo quando arriva il sinistro.

Il caso più frequente che troviamo

La polizza copre gli alunni durante le lezioni e le uscite didattiche, ma non li segue nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento presso aziende terze. Nessuno se ne accorge finché uno studente non si fa male in azienda.

Il metodo di lavoro parte sempre dallo stesso punto: leggere ciò che c'è, metterlo a confronto con i rischi reali dell'istituto, e solo dopo parlare di mercato. È il principio delle richieste ed esigenze del contraente previsto dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, che per un broker non è un adempimento formale ma il modo in cui si lavora.

La mappa dei rischi di un istituto scolastico

Una scuola non è un ufficio. È un luogo dove ogni giorno centinaia di minori si muovono, usano attrezzature, praticano attività sportiva, escono sul territorio e talvolta lavorano in azienda. Accanto a loro c'è personale docente e ATA, e sopra di loro una catena di responsabilità che arriva fino al patrimonio personale di chi dirige.

Area di rischio	Che cosa può accadere
Infortuni degli alunni	Cadute in palestra e nei cortili, incidenti nei laboratori tecnici e scientifici, infortuni durante il gruppo sportivo, tragitto casa-scuola nelle attività organizzate.
Responsabilità civile verso terzi	Danni causati da un alunno a un compagno o a cose altrui, danni a terzi durante uscite e manifestazioni, danni causati dal personale nell'esercizio delle funzioni.
Uscite, viaggi e PCTO	Infortuni fuori sede, in Italia e all'estero; spese sanitarie e rimpatrio; annullamento del viaggio; eventi presso aziende ospitanti durante i percorsi per le competenze trasversali.
Responsabilità del Dirigente e del D.S.G.A.	Azione di responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti per danno erariale, con esposizione del patrimonio personale.
Sicurezza sul lavoro	Il Dirigente Scolastico è datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e risponde degli obblighi previsti dall'art. 18. Gli alunni sono equiparati a lavoratori quando usano laboratori e attrezzature.
Patrimonio e dotazioni	Furto e danneggiamento di dotazioni informatiche, strumenti di laboratorio, attrezzature sportive e beni affidati alla custodia dell'istituto.
Dati e sistemi	Violazione dei dati trattati dal registro elettronico e dai sistemi di segreteria, con obblighi di notifica ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e possibili richieste risarcitorie delle famiglie.
Personale e volontari	Infortuni del personale docente e ATA, e posizione di genitori, esperti esterni e volontari che collaborano alle attività dell'istituto.

Un chiarimento che fa risparmiare discussioni

L'edificio scolastico appartiene all'ente locale — Comune per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Provincia o Città metropolitana per la secondaria di secondo grado. L'istituto non deve assicurare il fabbricato, ma è responsabile del contenuto e delle dotazioni affidate. Confondere i due piani porta a pagare per un rischio che non è proprio, e a lasciare scoperto quello che lo è.

Che cosa dice la norma sulla responsabilità della scuola

Quando l'alunno danneggia un altro

Si applica l'art. 2048 del codice civile: i precettori rispondono del danno cagionato dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. È la cosiddetta culpa in vigilando, e la liberazione dalla responsabilità richiede la prova di non aver potuto impedire il fatto. Non basta dimostrare di essere stati presenti.

Quando l'alunno si fa male da solo

Il quadro cambia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9346 del 2002, hanno inquadrato l'ipotesi del danno che l'allievo procura a sé stesso nella responsabilità contrattuale che nasce dal rapporto instaurato con l'iscrizione. La conseguenza pratica pesa: l'onere della prova si sposta sull'istituto, che deve dimostrare che l'evento è dipeso da causa a sé non imputabile.

La copertura INAIL non basta

L'assicurazione INAIL gestita per conto dello Stato interviene per il personale e per gli alunni in specifiche attività, ma opera entro categorie e prestazioni delimitate. Restano fuori voci rilevanti, prima fra tutte la responsabilità civile verso terzi. È il motivo per cui le scuole sottoscrivono una polizza integrativa, spesso finanziata dal contributo volontario delle famiglie.

La responsabilità che tocca le persone, non l'istituto

Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. rispondono in proprio, davanti alla Corte dei conti, del danno erariale causato nell'esercizio delle funzioni. La copertura di responsabilità civile patrimoniale non è un accessorio: è ciò che separa un errore amministrativo dal patrimonio personale di chi lo ha commesso. Nella nostra esperienza è la garanzia più spesso assente o sottodimensionata.

Il quadro contabile di riferimento

La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è disciplinata dal Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, che regola anche le modalità di acquisizione di beni e servizi. Gli affidamenti seguono il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36 del 2023.

Le otto scoperture che troviamo più spesso

Quello che segue non è un elenco teorico. Sono i punti che emergono con maggiore frequenza quando leggiamo le polizze già in essere di un istituto.

Punto critico	Perché conta
PCTO e stage presso terzi	Gli studenti operano in azienda, spesso con attrezzature non scolastiche. Molte polizze non estendono la copertura fuori dai locali dell'istituto.
RC patrimoniale di Dirigente e D.S.G.A.	Frequentemente assente, oppure presente con massimali che non reggono il valore di una contestazione erariale.
Massimali della culpa in vigilando	Adeguati vent'anni fa, non oggi. Un danno grave a un minore supera con facilità i massimali storici.
Viaggi d'istruzione all'estero	Spese sanitarie, rimpatrio e annullamento richiedono garanzie specifiche che la polizza base non contiene.
Alunni con disabilità e assistenza	Attività di assistenza specialistica e personale educativo esterno restano talvolta fuori dal perimetro degli assicurati.
Dotazioni informatiche	Notebook, tablet e strumenti di laboratorio acquistati con fondi dedicati, spesso non censiti nella polizza danni.
Tutela legale	Presente ma con limiti di spesa che non coprono un procedimento reale, e talvolta senza libera scelta del legale.
Violazione dei dati	Rischio nuovo e quasi mai coperto, in un contesto che tratta quotidianamente dati di minori e categorie particolari.

Come lo verifichiamo

Chiediamo le polizze in corso e le leggiamo per intero, condizioni generali comprese. Consegniamo un documento che mette in colonna ciò che è coperto, ciò che non lo è e ciò che è coperto due volte. Da lì si decide. Fino a quel momento non c'è nulla da firmare e nulla da pagare.

Come lavoriamo

- 1 Raggi X delle polizze in essere**
Leggiamo tutti i contratti attivi e ne ricostruiamo il perimetro effettivo: garanzie, esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo. Il risultato è una fotografia scritta, non un parere a voce.
- 2 Analisi dei rischi dell'istituto**
Ordini di scuola, laboratori, palestre, attività sportive, viaggi, PCTO, dotazioni, organico. Su questa base costruiamo il profilo di rischio e la valutazione delle richieste ed esigenze prevista dalla normativa sulla distribuzione assicurativa.
- 3 Capitolato e confronto di mercato**
Redigiamo il capitolato tecnico, interpelliamo le compagnie e mettiamo le offerte su una griglia comparabile: garanzie, massimali, franchigie, premio. L'istituto vede lo stesso prospetto che vediamo noi e sceglie con dati alla mano.
- 4 Assistenza continuativa e sinistri**
Restiamo accanto alla segreteria per tutta la durata del contratto: apertura e gestione dei sinistri, rapporti con la compagnia, controllo delle scadenze, adeguamento delle coperture quando cambiano attività o normativa.

Che cosa consegniamo

Un documento di analisi delle coperture in essere con le criticità evidenziate, il capitolato tecnico, il prospetto comparativo delle offerte di mercato e, dopo l'affidamento, un referente unico raggiungibile per telefono e un riepilogo delle scadenze aggiornato.

Quanto costa alla scuola

Nulla. Il broker assicurativo è remunerato dalle imprese di assicurazione attraverso le provvigioni già comprese nei premi dei contratti collocati. L'istituto non sostiene alcun onere aggiuntivo per l'analisi, per la redazione del capitolato, per l'assistenza o per la gestione dei sinistri.

Lo diciamo apertamente perché è un'informazione che il contraente ha diritto di avere, e perché è anche la ragione per cui possiamo iniziare a lavorare prima che sia stata presa qualunque decisione: se dall'analisi emerge che le coperture in essere vanno bene così, ve lo diciamo e non è successo nulla.

Come si attiva l'incarico

Il conferimento dell'incarico di brokeraggio segue le regole ordinarie degli acquisti delle istituzioni scolastiche. Trattandosi di servizio di importo contenuto, e in molti casi senza esborso diretto per l'istituto, si procede di norma con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36 del 2023, previa decisione a contrarre motivata del Dirigente Scolastico e nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018.

Passaggio	A chi tocca
Analisi preliminare delle polizze	FIM, senza impegno e senza costi
Decisione a contrarre e affidamento	Dirigente Scolastico, con il supporto documentale di FIM
Durata dell'incarico	Di norma triennale, con facoltà di recesso
Scelta della compagnia	Sempre e solo dell'istituto

Un limite che rispettiamo

Chi redige gli atti di una procedura per conto della stazione appaltante non vi partecipa e non ne trae beneficio diretto. Lavoriamo tenendo separate le due cose e mettendo per iscritto le dichiarazioni necessarie: è la condizione perché l'affidamento regga a un controllo.

FIM Insurance Broker

Siamo un broker assicurativo con oltre trent'anni di attività, iscritto al Registro Unico degli Intermediari nella Sezione B, quella dei broker. Seguiamo aziende, professionisti, famiglie e istituzioni scolastiche.

La differenza fra un broker e un agente sta da che parte del tavolo si siede. L'agente rappresenta la compagnia. Il broker rappresenta il cliente e cerca sul mercato la soluzione che gli serve. Noi non abbiamo mandati da difendere: abbiamo un istituto da tutelare.

Usiamo strumenti digitali e intelligenza artificiale per essere rapidi nell'analisi e nel confronto delle offerte. La relazione, però, resta personale: chi vi risponde al telefono conosce la vostra pratica.

Il Dipartimento Scuole

Alle istituzioni scolastiche dedichiamo un Dipartimento con un referente e un indirizzo propri. L'analisi dei rischi dell'istituto, la lettura delle polizze in essere e il confronto di mercato sono svolti da FIM in quanto intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari: un solo interlocutore, dalla prima lettura dei contratti alla gestione dei sinistri. Il referente del Dipartimento si raggiunge a dipartimentoscuole@fimbroker.it.

Parliamone

FIM Insurance Broker di Manzo Arturo & C. S.a.s.

Via Roma 41 — 04012 Cisterna di Latina (LT)

Telefono +39 06 96883381 — dipartimentoscuole@fimbroker.it — fimbroker.it

PEC per gli atti formali: fiminsurancebrokersas@pec.it

Iscrizione RUI Sezione B n. B000405449 — P.IVA 02637640596

Informazioni ai sensi della normativa vigente. FIM Insurance Broker di Manzo Arturo & C. S.a.s. è iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione B, al n. B000405449, ed è soggetta alla vigilanza dell'IVASS. L'attività è svolta nel rispetto del D.Lgs. 209/2005, della Direttiva (UE) 2016/97 e del Regolamento IVASS n. 40/2018. Il compenso dell'intermediario è costituito dalle provvigioni corrisposte dalle imprese di assicurazione e comprese nei premi. Il presente documento ha finalità informativa, non costituisce proposta contrattuale né sollecitazione all'acquisto e non sostituisce la documentazione precontrattuale e contrattuale, alla quale si rinvia per il dettaglio di garanzie, esclusioni, franchigie e limiti di indennizzo. Nessun risultato economico è garantito: FIM propone, l'istituzione scolastica decide. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Reclami: FIM Insurance Broker, Via Roma 41, 04012 Cisterna di Latina (LT); in caso di esito insoddisfacente è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

© 2026 FIM Insurance Broker di Manzo Arturo & C. S.a.s. — Tutti i diritti riservati.

Documento di proprietà di FIM Insurance Broker. Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica e la diffusione a terzi senza autorizzazione scritta.